

**INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

(articolo 216, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016)

**Per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di
RIORGANIZZAZIONE DEI PUNTI DI EROGAZIONE DEL P.O. DI TORTONA – 1° LOTTO
RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI DI ORTOPEDIA E DI SENOLOGIA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

Che con deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 553 in data 04/08/2016 è stato avviato il procedimento per l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto, con le modalità e alle condizioni di cui al presente **Avviso pubblico esplorativo, composto da 20 (venti) pagine.**

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente **Avviso pubblico esplorativo.**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati e a presentare la propria offerta.

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

(Il responsabile del procedimento: geom. Alda Claudia Leonardi

FIRMATO IN ORIGINALE



INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta di minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
Per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di RIORGANIZZAZIONE DEI PUNTI DI EROGAZIONE DEL P.O. DI TORTONA – 1° LOTTO RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI DI ORTOPEDIA E DI SENOLOGIA	
	CIG: 67736619E1

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.....
1.1.	Termine per la presentazione della manifestazione di interesse
1.2.	Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
1.3.	Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante
1.4.	Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse
1.5.	Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta
1.6.	Definizioni utilizzate.
2.	CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto.....
2.2.	Qualificazione dei lavori
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4.	Descrizione dell'intervento
2.5.	Criterio di affidamento
2.6.	Altre informazioni
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1.	Requisiti di partecipazione
3.2.	Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)
3.3.	Manifestazioni di interesse presentate in Forma aggregata e subappalto
4.	CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
4.1.	Disciplina generale delle sedute
4.2.	Ammissione delle manifestazioni di interesse.....
4.3.	Selezione delle manifestazioni di interesse
5.	CAPO 5 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.....
5.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
5.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione
5.3.	Disposizioni finali
5.4.	Clausola di chiusura.....

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:**

- a) il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata è prescritto per il

giorno	martedì	data	23/08/2016	ora	12:00
---------------	----------------	-------------	-------------------	------------	--------------

- b) il termine è perentorio e non sono ammesse manifestazioni di interesse tardive;
 c) il recapito tempestivo della manifestazione di interesse è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 deve pervenire alla Stazione appaltante:
 --- entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a);
 --- all'indirizzo di cui al punto 1.3, lettera a);
 --- con una delle modalità di cui al medesimo punto 1.3, lettere b) e c);
 b) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

1.3. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.aslal.it/bandi-di-gara-e-contratti>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante è il seguente:

Ente	ASL AL		Ufficio	Protocollo		
Indirizzo	Via Venezia		num.	6		
CAP	15121	Località	Alessandria		Provincia	AL

- b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) e sub. b.3);
 c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle ore 14 alle ore 16:30; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
 d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
 e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del candidato, le indicazioni relative all'oggetto della procedura e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

1.4. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:

- a) l'avvio dell'esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, alle ore 9:30;
- b) l'esame avverrà presso la sede della A.S.L. AL di Alessandria, in via Venezia n. 6, presso gli uffici della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT;
- c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata con le modalità di cui al punto 5.3.1, lettera a).

1.5. Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta

1.5.1. Numero minimo

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, il numero minimo delle manifestazioni di interesse per l'avvio della procedura negoziata è di 10 (dieci) operatori economici.

1.5.2. Numero massimo

Sarà invitato un numero massimo di 15 (quindici) operatori economici che abbiano manifestato interesse e che siano stati ammessi, selezionati con le modalità di cui al punto 4.3.

Nel caso in cui dopo aver aperto tutte le buste venga raggiunto un numero di concorrenti ammessi compreso tra dieci e quattordici, tale numero è ritenuto comunque sufficiente a garantire la concorrenzialità della procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del Codice. Qualora infine non venga raggiunto il numero minimo di almeno dieci concorrenti ammessi, il RUP provvederà ad integrare la platea dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata fino alla concorrenza del numero minimo, con soggetti economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti previsti nel presente avviso.

1.6. Definizioni utilizzate.

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **«Documento»:** il presente Documento, ovvero l'**Avviso pubblico esplorativo** di cui all'articolo 216, comma 9, del codice, per l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per i potenziali candidati; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) **«Codice»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) **«Regolamento»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) **«Aggregazioni»** o **«Forma aggregata»:** gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) **«data del presente Documento»:** la data di pubblicazione del presente Avviso esplorativo sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto € 260.441,26 di cui:

1)	254.379,52	Lavori, soggetti a ribasso
2)	6.061,64	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» del Regolamento, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG1	Edifici Civili e Industriali	157.706,33	I
categorie	scorporabili a qualificazione obbligatoria	Importo	classifica
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	55.490,59	I
OS28	Impianti termici e di condizionamento	47.244,34	I

N.B. non è ammesso il principio di assorbimento delle cat. OS30 e OS28 con la cat. OG11

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione in giorni: 150**2.4. Individuazione dell'intervento****2.4.1. Breve descrizione dell'intervento:**

Gli interventi, previsti al piano rialzato e al piano secondo, non modificano gli indici urbanistici, le volumetrie ed il prospetto del fabbricato. La proposta progettuale, mediante lavori di natura edile ed impiantistica, permette di realizzare locali da destinarsi a studi medici, sale visita, sale attesa con relativi locali accessori e servizi igienici.

2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC18)

Comune di Tortona (AL)

2.4.3. Vocabolario principale (Codice CPV: 45215140-0)**2.5. Criterio di affidamento:**

Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Codice.

2.6. Altre informazioni**2.6.1. Modalità di contabilizzazione dei lavori**

In parte a corpo (€ 100.306,23) e in parte a misura (€154.073,39) ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento.

2.6.2. Ammissibilità di varianti: NO**2.6.3. Responsabile unico del procedimento**

Responsabile unico del procedimento è stata nominata la Geom. Alda Claudia Leonardi, con i seguenti punti di contatto:

- Ufficio Tecnico, presso Ospedale di Tortona;
- piazza Cavallotti n. 7, Tortona;
- telefono 0131.865398, telefax 0131.865446;
- e-mail: aleonardi@aslal.it – PEC: ufficiotecnico@pec.aslal.it

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO DEL PLICO

Il plico deve contenere:

- a) per ciascun operatore economico interessato una dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
- b) per ciascun operatore economico interessato, una o più dichiarazioni, attestanti:
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- c) per ciascuna manifestazione di interesse presentata da operatori economici in Forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti;

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

1. L'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) possono essere dichiarati mediante il modello A (documento unico) da parte di ciascun operatore economico; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, di consorzi stabili o consorzi di cooperative o di imprese artigiane, o di subappalto obbligatorio, le relative condizioni sono dichiarate mediante il modello B (documento aggregazioni); la corretta compilazione dei modelli, unitamente agli allegati ivi richiamati, esaurisce gli obblighi dichiarativi;
2. L'operatore economico può allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A. e atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti).

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

- l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente

documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

- se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;*
- se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del Codice:

- a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice, l'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1, è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito:

- attualmente in carica;*
- cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento;*
- a) in caso di impresa individuale: il titolare;
- b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- e) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- g) i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del Codice:

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le manifestazioni di interesse sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5

- *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la*

- valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;
- quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;
 - quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
 - quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente Documento deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 5.1, attestante i **Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice**, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 3.0.3 del presente Documento.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre a quelli di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, Regolamento)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del punto 5.1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

a) attestazione SOA:

- a.1) nella categoria prevalente OG1 in classifica I o superiore;
- a.2) nelle categorie scorporabili OS30 e OS28 in classifica I o superiore; in alternativa ai sensi dell'art. 92 c. 7 del Regolamento, le imprese non in possesso della attestazione SOA per una o entrambe le categorie, dichiarazione di possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del Regolamento;
- a.3) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui al punto sub. a.1), nei limiti di possibilità di avvalersi del subappalto del 30% (trenta per cento) del totale in appalto; restano

- fermi gli obblighi e i limiti della dichiarazione di cui al punto 3.2.5, relativi al subappalto;
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 commi 1, 3 e 6, del Codice:
- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
- b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti e la misura dei requisiti di cui al precedente punto b.1):
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'operatore economico singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale richiesto all'operatore economico singolo;
- b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 92, comma 3, del Regolamento, la misura dei requisiti di cui al precedente punto sub. b.1):
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
 - i requisiti non posseduti dalle mandanti nelle categorie subappaltabili devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente;
- b.4) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui al precedente punto sub. b.2) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
- b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta all'operatore economico singolo;
- b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario sono obbligatori qualora l'operatore economico concorrente non sia in possesso di requisiti sufficienti nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, a limitare il subappalto nel limite massimo del 30% (trenta per cento).

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3

- a) *la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);*
- b) *ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.*
- c) *l'operatore economico può partecipare anche in pendenza della verifica triennale dell'attestazione SOA a condizione che produca il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'articolo 77 del Regolamento; se, ai sensi del comma 1, secondo periodo, della norma citata, la richiesta di verifica sia stata presentata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la partecipazione non è ammessa dalla data di scadenza del triennio sino alla data di conclusione della verifica con esito positivo;*
- d) *La dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento deve specificare la categoria scorporabile (OS30 e/o OS28) e attestare che:*
- *l'importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 2011/2015 non è inferiore all'importo del contratto da stipulare;*

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 2011/2015 (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
- di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori di cui al presente avviso.

3.2. Manifestazioni di interesse presentate in forma aggregata e subappalto

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 20016 e dell'articolo 92 del Regolamento:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa e sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- c) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del Regolamento, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:

in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore economico delegato mandatario;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori dei lavori;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ogni operatore economico aderente al contratto di rete di cui alla lettera b) e alla lettera c):
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

- b) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a);
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto deve essere dichiarato il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra gli operatori economici.

3.2.5. Operatori economici che devono ricorrere obbligatoriamente al subappalto:

Fermo restando il limite massimo al subappalto nella misura del 30% (trenta per cento) previsto dall'articolo 105, comma 1, del Codice, dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106 del Codice, con la quale l'operatore economico indica i lavori che deve obbligatoriamente subappaltare per assenza dei requisiti specifici, come segue:

- impegno a subappaltare lavori appartenenti alle categorie scorparabili OS30 e/o OS28, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, individuate a qualificazione obbligatoria all'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge n. 80 del 2014, in quanto non è in possesso della relativa adeguata qualificazione o per la parte eccedente la propria qualificazione;

Note di chiarimento alle dichiarazioni di subappalto di cui al punto 3.2.5

L'operatore economico deve tener conto, nella dichiarazione di subappalto, che ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice, non è ammesso il subappalto in misura superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto; pertanto eventuali categorie di lavorazioni che dovesse essere obbligato a subappaltare per carenza di requisiti specifici nelle predette categorie, il cui importo risultasse eccedere la citata percentuale massima, comporteranno l'esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione in quanto, in tal caso, il subappalto non sarebbe idoneo a supplire la predetta carenza.

4. CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

4.1. Disciplina delle sedute e avvio del procedimento

4.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti, dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio può chiedere ai presenti di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, e 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici, per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli operatori economici con le modalità di cui al punto 5.3.1.

4.1.2. Avvio del procedimento

Nel giorno e nell'ora di cui al punto 1.4, lettera a), presso il recapito di cui al punto 1.4 lettera b), oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli operatori economici con le modalità di cui al punto 5.3.1, lettera a), il soggetto che presiede il seggio provvede ad escludere, senza che si proceda all'apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici:

- a) la cui manifestazione di interesse è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.2, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- b) la cui manifestazione di interesse non consente l'individuazione degli operatori economici.

4.1.3. Individuazione dei candidati

Il soggetto che presiede il seggio procede a verificare la correttezza formale della presentazione delle manifestazioni di interesse e provvede:

- a) alla loro numerazione progressiva in coerenza con il numero di protocollo attribuito in fase di ricevimento o altra numerazione univoca e immodificabile;
- b) ad annotare a verbale la numerazione delle candidature pervenute di cui alla lettera a), corredata dal nominativo del candidato corrispondente;
- c) tutte le operazioni di controllo della regolarità delle candidature e della documentazione presentata dai candidati sono effettuate senza rendere noti al pubblico presente le generalità o altri elementi per l'individuazione nominativa dei candidati, ma esclusivamente la numerazione di cui alla lettera a);
- d) tutte le operazioni di ammissione ed esclusione sono effettuate nel rispetto della riservatezza di cui alla lettera c);
- e) il verbale, limitatamente alla sezione di cui alla precedente lettera b), è dichiarato riservato e sottratto all'accesso fino alla data per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice; la riservatezza è superata in caso di ricorso giurisdizionale di un candidato escluso, limitatamente alla parte di interesse dello stesso, relativa alla propria individuazione e ai pertinenti motivi di esclusione.

4.2. Ammissione delle manifestazioni di interesse

4.2.1. Cause di esclusione relative alle incompatibilità tra i candidati

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici:

- a) in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato manifestazione di interesse in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione opera sia per l'operatore economico che per il raggruppamento o consorzio;
- b) consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato manifestazione di interesse in altra forma; l'esclusione opera sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
- c) ausiliari che hanno presentato manifestazione di interesse in altra forma, autonomamente, in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti; l'esclusione opera sia per l'operatore economico che per gli operatori economici che hanno fatto ricorso all'avvalimento.

4.2.1. Cause di esclusione:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici la cui manifestazione di interesse:

- a) è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.2, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- b) non consente l'individuazione degli operatori economici;
- c) ricade in una delle condizioni di cui al punto 4.1.2; le predette condizioni costituiscono cause di esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione.

4.2.2. Cause di esclusione:

Fermo restando quanto previsto al punto 4.3.2, sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici la cui manifestazione di interesse:

- a) in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- b) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

4.2.3. Altre irregolarità in fase di ammissione

Sono considerate irregolari le manifestazioni di interesse nelle quali gli operatori economici:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 4.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;

- c) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- d) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 4.2.3, in quanto pertinenti;

4.2.4. Dichiarazioni semplificate con riferimento a dati reperibili dalla Stazione appaltante

Non sono considerate irregolari o incomplete le dichiarazioni relative ai requisiti di cui ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.3 e 3.1.4, presentate in forma semplificata e generica secondo una formula del seguente tenore «Questo operatore economico è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 83, comma 3, 84 e 87, comma 1, del Codice dei contratti» oppure «di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.3 dell'avviso pubblico» o altra formula analoga. In tal caso la Stazione appaltante ammette l'operatore economico dopo la verifica della veridicità della dichiarazione mediante l'accesso alla banca dati di Infocamere, al casellario delle imprese presso ANAC e alla banca dati di Accredia. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5 e dei requisiti di cui al punto 3.1.2.

4.2.5. Ulteriori cause di esclusione

Sono escluse le manifestazioni di interesse che incorrono nelle condizioni ostative di cui al punto 4.2.3, fermo restando quanto previsto al Capo 3.

4.3. Selezione delle manifestazioni di interesse

4.3.1. Sorteggio

La selezione del numero di operatori economici da invitare avviene mediante sorteggio pubblico. Ai fini dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice, per garantire l'imparzialità e la riservatezza dei soggetti invitati il sorteggio avviene abbinando un numero progressivo da 1 a "n" (dove "n" è il numero di candidati ammessi) alla numerazione identificativa già attribuita all'articolo 4.1.3, a ciascuna manifestazione di interesse senza l'indicazione dei nominativi corrispondenti.

4.3.2. Selezione posticipata delle manifestazioni di interesse tra quelle ammesse

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli operatori economici con le modalità di cui al punto 5.3.1, procede alla selezione del numero di operatori economici da invitare, tra quelli le cui manifestazioni di interesse sono state ammesse, come determinato al punto 1.5.2, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1.

4.3.3. Selezione anticipata delle manifestazioni di interesse tra tutte quelle presentata:

In alternativa al precedente punto 4.3.2, per ragioni di economia generale del procedimento, qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore al doppio del numero massimo da selezionare previsto al punto 1.5.2:

- a) il soggetto che presiede il seggio, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione di cui al punto 4.2.1, può procedere alla selezione del numero di operatori economici da invitare tra tutte le manifestazioni di interesse, prima dell'apertura della Busta di cui al Capo 3 e dell'esame della documentazione, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1;
- b) dopo il sorteggio le operazioni riprendono dal precedente punto 4.2.2, mediante l'apertura delle Buste e l'esame della documentazione;
- c) qualora, prima dell'apertura delle Buste, uno o più d'uno dei candidati sorteggiati incorresse in una causa di esclusione, il soggetto che presiede il seggio di gara procede immediatamente alla loro sostituzione mediante nuovo sorteggio tra i candidati rimasti.

5. CAPO 5 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

5.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

5.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 5.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

5.1.2. Altre condizioni:

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

5.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

5.2.1. Modello «A»: documento unico di gara

E' un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziati. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come secutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane nonché dagli operatori economici ausiliari. Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante)

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico (se più di uno replicare le informazioni nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso

- all'avvalimento: se presente si rinvia alla parte IV del Modello «B»)
- Sezione D. Informazioni in relazione ai subappaltatori (sufficiente in assenza di subappalto obbligatorio; in presenza di subappalto obbligatorio si rinvia alla parte V del Modello «B»)
- Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1 a 3.0.5)
- Sezione A. Motivi legati a condanne penali (se più di uno replicare le informazioni nell'appendice 2)
- Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
- Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (se più di uno replicare le informazioni nell'appendice 3 e nell'appendice 4)
- Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale
- Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)
- Sezione ALFA. Dichiarazione generica e semplificata
- Sezione A. Idoneità (iscrizione alla C.C.I.A.A. come riportato al punto 3.1.1)
- Sezione B. Capacità economica e finanziaria: Non richiesta
- Sezione C. Capacità tecniche e professionali (attestazioni SOA come al punto 3.1.3)
- Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
- Parte V. (omessa in quanto non pertinente)
- Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni. Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel documento unico; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel documento unico, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

5.2.2. Modello «B»: documento attestante la partecipazione in Forma aggregata:

E' un documento aggregato riservato alla partecipazione non autonoma da parte del singolo operatore economico bensì alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o imprese artigiane che devono indicare i consorziati esecutori per i quali concorrono, alla partecipazione mediante avvalimento e alla partecipazione subordinata al subappalto obbligatorio per assenza di qualificazione. Tale modello è articolato come segue:

- Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante)
- Parte II. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico)
- Parte III. Consorzi stabili e consorzi di cooperative o di imprese artigiane (con l'indicazione degli operatori economici consorziati indicati per l'esecuzione e per i quali il consorzio partecipa)
- Parte IV. Avvalimento (con l'indicazione dell'operatore economico ausiliario, dei requisiti oggetto di avvalimento, dei mezzi e delle risorse oggetto di avvalimento e messe a disposizione da parte dell'ausiliario, il rinvio al contratto di avvalimento o alle relazioni infragruppo)
- Parte V. Subappalto (con l'indicazione delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali sussiste l'obbligo di subappalto in caso qualificazione assente o insufficiente)
- Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, contenente l'impegno alla costituzione ai sensi dell'articolo 48 comma 8, del Codice.

5.2.3. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»

- Parte II. Informazioni sull'operatore economico
- Sezione A. Nella parte finale è indicato il ruolo dell'operatore economico nell'ambito della Forma aggregata; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono essere indicati gli operatori economici mandanti; nello stesso caso si rinvia alla Parte II del modello «B»; ogni operatore deve presentare un proprio modello «A».

Appendici integranti il modello:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al

- primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
 3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
 4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.

5.3. Disposizioni finali

5.3.1. Comunicazioni ai candidati

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
 - in caso di comunicazioni aventi un interesse generale o di informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - per le risposte ai quesiti dei candidati (pubblicate in forma anonima);
 - esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali ai candidati;
 - inviti a presentare offerta;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

5.3.2. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede di Torino, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 del provvedimento o della comunicazione ritenuta lesiva.

5.3.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione, sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - tutte le richieste sono presentate esclusivamente all'indirizzo PEC di cui al punto 2.6.3.
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal

ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 9 (nove) giorni feriali antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse; in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) il presente Documento e i modelli per la partecipazione gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

5.3.4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Azienda Sanitaria Locale AL, nella persona del sig. Giacomo Sciutto;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

5.4. Clausola di chiusura

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori economici:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento esplorativo;
- b) di non procedere alla selezione o alla diramazione degli inviti.

Alessandria, lì 05/08/2016

Il Direttore pro tempore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT)

Dr. Giacomo Sciutto

FIRMATO IN ORIGINALE



Allegati: modelli per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

A - Documento unico di gara, per l'operatore economico (operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari);

B - Documento per i partecipanti in aggregazione (raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, consorzi

stabili e dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane che indicano i propri consorziati esecutori, operatori economici ausiliari, subappalti di categorie a qualificazione obbligatoria).